

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14 DEL 6 SETTEMBRE 2017

L'INVIO DEI DATI DELLE FATTURE DEL PRIMO SEMESTRE 2017

Dal 2017 lo spesometro "annuale" è stato sostituito con l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute, in forma analitica. **Per il 2017 l'adempimento ha cadenza semestrale** e quindi il primo invio dei dati in esame riguarda il **primo semestre**. **La scadenza dell'adempimento**, inizialmente stabilita per il 18.09.2017, **è stata prorogata al 28.9.2017**.

Al fine di predisporre la trasmissione telematica Vi invitiamo ad **inviare allo studio il file prodotto dal Vostro software contabile entro il 18 settembre 2017** ai seguenti indirizzi:

valentina.brazzioli@studioluerti.it
mariateresa.parolini@studioluerti.it

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti dell'adempimento in esame, considerando, oltre ai provvedimenti attuativi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Esonero dall'adempimento

L'esonero dal nuovo "spesometro" riguarda le seguenti categorie:

- I contribuenti forfetari e minimi;
- Le Amministrazioni Pubbliche;
- I produttori agricoli in regime di esonero ex art.34 c.6 DPR 633/72 situati nelle zone montane.

Tutti gli altri soggetti titolari di partita IVA, compresi rappresentanti fiscali e stabili organizzazioni, sono tenuti all'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione.

Dati da inviare

I dati che devono essere inviati sono quelli relativi a :

- **fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione;**
- **fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA degli acquisti**, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
- **note di variazione** delle predette fatture.

Non è necessario "comunicare i dati contenuti in altri documenti". Così, ad esempio, **non vanno comunicati i dati delle schede carburante** e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale.

E' importante evidenziare che:

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- l'utilizzo del **documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96 non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura**;
- i soggetti che applicano **il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni non profit ce hanno optato per il regime forfetario), in base al quale non vige l'obbligo di registrare le fatture ricevute, **devono inviare solo i dati delle fatture emesse**;
- la comunicazione dei dati va predisposta rispetto al periodo di riferimento:
 - **per le fatture emesse rileva la data di emissione.**
 - **per le fatture ricevute va fatto riferimento alla data di registrazione del documento.**
- fanno eccezione gli **autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, **per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse**. In tali casi il sistema segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza;
- in caso di **fatture cointestate**, fattispecie che l'Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti / committenti privati, vanno riportati i dati "Identificativi fiscali" di uno solo dei soggetti intestatari;
- non è necessario inviare i dati relativi alle **fatture elettroniche transitate per il Sdl**. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse possono essere ricomprese nel flusso di dati da inviare.

Numero documento

Il campo "Numero" deve essere compilato riportando:

- **per le fatture emesse** il numero attribuito al documento;
- **per le fatture ricevute**, non essendo previsto l'obbligo di riportare il numero progressivo attribuito dal fornitore nel registro IVA degli acquisti, in assenza dello stesso è possibile riportare nel campo "Numero" il valore "0".

Tipo documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice.

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota credito semplificata (*)	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11

(*) La fattura semplificata può essere emessa solo per importi complessivi non superiori a € 100 omettendo parte dei dati identificativi dei clienti e delle cessioni/prestazioni effettuate.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che in caso di comunicazione di una **nota di credito di un acquisto UE** il "tipo documento" da indicare è **TD04**.

Natura dell'operazione

In presenza di un'operazione senza indicazione dell'imposta va specificata la "natura" dell'operazione ai fini IVA. **Per le fatture emesse** il campo "Natura" va compilato in alternativa al campo "Imposta" nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l'IVA, utilizzando i seguenti codici.

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none">• vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000• prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS	N7

Per le fatture ricevute, il campo "Natura" può essere valorizzato con gli stessi codici sopra riportati per le fatture emesse. Con riferimento alle **operazioni soggette a reverse charge** (la cui fattura senza IVA viene integrata e annotata dall'acquirente / committente sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse), l'Agenzia ha chiarito che:

- **i dati vanno riportati una sola volta, nelle fatture ricevute;**
- oltre ad indicare nel **campo "Natura" il codice "N6"**, **vanno valorizzati anche i campi "Imposta" e "Aliquota"**.

Con riferimento agli specifici casi di seguito riportati, l'Agenzia ha indicato il codice da utilizzare.

Tipologia operazione	Codice
Fatture acquisto senza IVA ex art. 74, DPR n.	N2

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

633/72, se annotate nel registro degli acquisti.	
Fatture ricevute da contribuenti minimi / forfetari.	N2
Prestazioni di servizi senza IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.	N2
Esportazioni di beni a soggetto extra-UE	N3
Esportazione beni in regime del margine	N3
Cessioni / prestazioni a esportatori abituali con dichiarazione d'intento	N3
Cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA	N3
Operazioni con applicazione dello split payment	(*)

(*) Va indicata l'aliquota e l'imposta e nel campo "Esigibilità IVA" va indicato "S".

Bollette doganali

Con riferimento alle bollette doganali l'Agenzia ha precisato che:

- i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice" del cedente / prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi;
- nel caso in cui nel campo "Identificativo Paese" sia indicato uno Stato extraUE, il contenuto del campo "Identificativo Codice" non viene controllato;
- i dati del cedente / prestatore extraUE, compreso lo Stato sono "valori da registrare" nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, comma 2, DPR n. 633/72 e pertanto da comunicare. Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bolle doganali "soltanto" l'Ufficio doganale, **nei citati campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice", "solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017" è consentito compilare: – il campo "IdPaese" con "OO"; – il campo "IdCodice" con una sequenza di undici "9".**

Autofatture

L' Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di:

- **autofattura per "regolarizzare" l'omessa / errata emissione della fattura** da parte del cedente / prestatore, i relativi dati vanno inseriti **nella sezione delle fatture ricevute**, non va indicata la "natura" e va riportata l'imposta come se fosse un'ordinaria fattura d'acquisto;
- **autofattura per un acquisto di beni / servizi da un soggetto extraUE**, i relativi dati vanno inseriti nella **sezione delle fatture ricevute**, indicando sia l'imposta che la "natura" con il codice "N6".